



Immunità della Terra, e Territorio di Somma antica Signoria de' Visconti ella è così singolare, che porta seco ogni più forte considerazione di ragione per conservarla; Del suo merito già ne scrissero dottamente, ed offenero, li due celebri allora Avvocati, indi Senatori, Pusterla, e Stampa, così che sembra superfluo il più discorrerne nel ponto della sua sussistenza, ed estensione; Solo essendo sovragenti li ordini Reali delli rispettivi anni 1713., e 1718. toccanti il ridurre, moderare, o sospendere le immunità de carichi, giova il riflettere se questa altrettanto singolare quanto antica, ed a vista di quante necessità vi sono state ne' secoli antepassati sempre conservata, possa dirsi compresa, o sottoposta alla menoma mutazione.

Il fatto si è, che della Signoria appunto de' Visconti sopra detta Terra, e Territorio di Somma non vi è memoria del suo principio; si sa però, che sino nell'anno mille duecento cinquant' uno, e così più d'un secolo prima dell'erezione del Ducato di Milano fatta colle note investiture di Venceslao; Pietro Visconti ne era il Padrone di Somma, come da instrumento altre volte esibito al Magistrato Ordinario in contradditorio giudizio col Regio Fisco, ed inserito nell' instrumento di transazione 9. Genaro 1659. esibito a cotesta Cesarea Real Gionta, ivi, *D. Petrus Vicecomes Civis Mediolani moram trahens in Oppido suo Somma.*

E rispetto alla immunità, o per dir meglio libertà da ogni carico reale, personale, o misto, pur non vi è memoria del suo principio.

L'anno 1418. da Nobili Consorti Visconti possessori de' beni ne' Territorj de' luoghi della Pieve di Somma, Mezzana, e Arfago, ed anche da Luchina D'averia vedova lasciata da Pietro, e Madre di Giacomo Visconti fu sporta supplica al Duca di Milano Filippo Maria; nella quale espressero la loro immunità per li beni, che possedevano in detti rispettivi Territorj con distinzione però da beni a beni, e da Padroni, a Massari, così che questa immunità si vede, che non era indistinta, e assoluta a riguardo de' beni situati nella Pieve di Somma, Mezzana, & Arfago, & altre Terre; ma però parlando del fatto di Somma, e non di sua Pieve, & altre Terre, vi fu un'istanza particolare con la quale li Visconti allegarono, che la stessa Terra di Somma, e gli Uomini abitanti nella medesima erano immuni, ed esenti da tutti li carichi senz' alcuna eccezione.

Dal Duca si diedero ordini, e lettere di giustizia a Maestri delle Entrate Ordinarie, perchè prendessero tutte le informazioni, e provvedessero di ragione, ma che avanti però di procedere ad alcuna conclusiva spedizione dovessero tanto essi, quanto anco li Maestri delle Entrate Straordinarie sudelegati riferire al Consiglio Segreto;

Due giudizi furono dati, e distinti dal Magistrato Straordinario l' uno toccante il Comune delle Terre, e Uomini della Pieve di Somma, Mezzana, & Arfago, e di questo giudizio non si sa la continenza; L'altro particolare per la stessa Terra di Somma, e questo fu, che ricevuti, ed esaminati diligentemente li testimonj, & avuta diligente deliberazione veniva provato, e conchiuso, *quod predicta terra Somma, & homines in ea habitantes fuerunt, & sunt, & esse debent exempti, & immunes ab omnibus oneribus realibus, & personalibus, atque mixtis;* col qual giudizio uniformatosi anche il Magistrato Ordinario non solo atteso tutto il predetto dal Magistrato Straordinario, ma anco attesa l' intenzione del Duca

di che osservar si dovessero quelle immunità, che si osservavano al tempo del Duca Gio: Galeazzo suo Padre; e fattane relazione al stesso Duca Filippo Maria Visconti, questi viene a determinare, e comandare, che la terra di Somma, e gli Uomini in essa abitanti si dovessero conservare immuni da tutti li carichi reali, e personali; e misti, come nelle lettere giudiziali de' sodetti Magistrati più seriamente si conteneva; *dat. 14. Junij. 1420. in castro.*

Benchè a prima vista di questo ricapito sembri riferirsi l'immunità al tempo del Duca Gio: Galeazzo Visconti; però è da ritenersi, e rifletterfi in primo luogo la particolarità della terra di Somma, che viene distintamente considerata dalla sua Pieve, e da quella di Mezzana, Arsago, & altre; *dat. 14. Junij. 1420. in castro.*

Secondo, che il giudizio del Magistrato Straordinario, che fu quello, che esaminò diligentemente la faccenda con le informazioni, & esami de' testimonj parla indefinitamente; e con assoluti termini di giustizia complessivi di tutti li tempi, *ivi, fuerunt q' sunt, & esse debent exempti, & immunes*, segno evidente, che fin d'allora fosse provata l'immemorabile, poiche il *fuerunt* non ha principio, nè alcuna limitazione nel passato; & il *debent* in materia Regale, è contro il Principe non può essere compatibile in linea di possesso, se questi non è appunto immemorabile.

Terzo, che il Magistrato Ordinario aggiunse bene il riflesso dell'intenzione del Duca, di che si osservassero le immunità, che furono osservate al tempo del Duca suo Padre, ma ritenne però principalmente tutte le cose predette dal Magistrato Straordinario; *ivi, quare predictis omnibus attentis*; e aggiunse il detto riflesso con la clausola *etiam* augmentativa, e che ritenne tutto l'antecedente;

Quarto finalmente, che tanto il Magistrato Ordinario quanto lo stesso Duca Filippo Maria non dissero giamai, che tale immunità avesse principio al tempo del Duca Gio: Galeazzo, ma bensì, che al tempo di detto Duca si osservava; *ivi, que servabantur tempore prefate q. D. Genitoris nostri etiam & nunc servari debeant*; lo che non dinota l'origine, e principio dell'immunità, ma bensì la sua osservanza, qual anzi suppone l'essenza, e quidità preesistente della stessa immunità, non potendo osservarsi ciò che prima non abbia qualche preesistenza.

Ma più chiara ancora risulta l'essenza di questa immunità dal fatto seguente, e dalle altre lettere Ducali dell'anno 1420. *dat. 14. Junij. 1420. in castro.*

Aveva lo stesso Duca Filippo Maria mosso certamente da una gravissima, e grandiosa necessità imposta allo Stato, oltre gli altri carichi una nuova taglia di due soldi per ogni fiorino de' vassalli; o sia valor capitale de' beni de' Sudditi, come riferisce il *Corio nelle sue Croniche fol. 242. verso.*

Sembrò alli SS. del Consiglio Ducale, che di questo sì straordinario sovraimposto niuno dovesse andarsene esente; però neanco Somma per la regola, che de' carichi insoliti, straordinarij, e sovraimposti per la guerra, e straordinaria necessità niuno vada immune; giusta la disposizione della *l. unico. C. ut homini liceat ab exempt. spec. lib. 10. f. 2. C. de quibus mun. nomin. licet se excus. l. 1. C. de superindict. lib. 10. Natta cons. 525. num. 1. & seqq. & num. 111. Actolin. resol. 1. num. 1. & seqq.* però venendo molestati quelli di Somma per la detta taglia de' fiorini ebbe Battista Visconti nuovo ricorso al Duca, nel quale perchè parlavasi solo di Somma, suo territorio, e Uomini chiaramente disse, che la detta Terra, col suo Territorio,

e Uomini sempre *ab antiquo*, e per tanto tempo passato, del di cui principio non vi era memoria erano liberi, ed esenti da qualunque carichi reali, personali, e misti, & anco dalla giurisdizione sì civile, come criminale del Capitano del Seprio, e di qualunque altro Officiale, che detta libertà, ed esenzione era sempre per l'adietro stata osservata, e si osservava al tempo del stesso Duca Gio: Galeazzo, e che secondo li giudizj già fatti, e lettere Ducali doveva inviolabilmente osservarsi; ivi, *Distaque TERRA CUM EJUS TERRITORIO, & hominibus ab antiquo semper, SEU PER TANTUM TEMPOS PRÆTERITUM, CUJUS PRINCIPII MEMORIA NON EXISTIT fuisse, & esse LIBERA, & exempta a quibuscumque imbotaturis, datis, & oneribus realibus, personalibus, atque mixtis, & etiam a jurisdictione tam in civilibus, quàm in criminalibus Capitanei Seprii, & cujuslibet alterius Officialis, qua libertas, & exemptio SEMPER HINC RETRO EXTITIT OBSERVATA, & observabatur tempore Ill. bona memoria qu. D. Genitoris Vestri, & secundum juditia alias facta etiam secundum literas vestras alias emanatas debet inviolabiliter observari;* Disse, che col voler obbligare quelli di Somma a concorrere con la stessa Pieve alla taglia di fiorini era un tentativo contro le antichità, & onoranze del stesso Supplicante, e contro detta libertà, ed esenzioni, ivi, *tentatur innovari, & fieri contra ANTIQUITATES, ET HONORANTIAS DICTI SUPPLICANTIS, ET DICTAM LIBERTATEM, & exemptionem;* lo che non era giusto, e convenevole *CONSIDERATA DICTA ANTIQUA LIBERTATE IPSIUS TERRÆ, ET TERRITORII SOMMÆ*, così che il Duca mosso da tali ragioni, ordinò che il Visconti, Terra, e Uomini di Somma circa le cose narrate toccanti il fatto della detta Terra, e giurisdizione sua, & onoranze dovessero essere trattati in que' modi, e forme *PROUT HACTENUS, ET MAXIME* tempore Ill. D. Genitoris nostri *tractari soliti fuerant, & tractabantur;* e qui giova il ricordare, che la relazione al tempo del Duca Gio: Galeazzo non stà tassativa, mà con la premessa indefinita *prout hactenus*, e con la dizione *maxime*, parlando del tempo di Gio: Galeazzo, clausola che per conseguenza ritiene anco li tempi antecedenti;

Si trova purè in fatti, e massime nelle enonziative dell' infrascritta sentenza Magistrale dell' anno 1555., che lo stesso Duca Filippo Maria in occasione di cert' ordine qual proibiva à paesani il portar certe divise dichiarasse apertamente, che in tal ordine non erano compresi gli Uomini de' Visconti di Somma, *ca ratione, quia eis de jure nihil poterat jubere.*

Comunque sia, Somma, fu sempre preservata in seguito esente da tutti li carichi, constando particolarmente rispetto al carico ordinario del censo del sale, da fedè di Pietro Martire Scanzo, che fu Cancelliere del detto Magistrato 28. Settembre 1553. già esibita, che nel libro della tassa del sale del Ducato di Milano non vi è descritto il Comune di Somma, ne è tassato per il censo del sale a differenza delli altri luoghi, che vi sono tassati;

Lo che pure comprovano li Sindici del Ducato eccittati dal Magistrato Ordinario nella loro risposta giudiciale 11. Febraro 1658. inserita in detto instrumento di transazione 9. Genaro 1659. esibito, ove chiaramente dicono, che Somma *rispetto alli stara di Sale non si trova censita in alcun staro, come le altre del Ducato.*

Nota quindi di nuovo nell' anno 1555. la controversia se Somma dovesse essere pur esente da carichi straordinarj cagionati dalla guerra, e massime per il mensuale, per il quale vi furono ordini, che dovessero pagare sì gli esenti, come li non esenti. Menoch. *conf.* 887. sotto il num. 54. ebbero li Visconti ricorso al Duca d'Alva allora Governatore di questo Stato, quale ordinò al Magistrato Ordinario, che citato, e sentito il Regio Fisco, ed avisati li detti Visconti a dedurre, perchè non avessero a pagare, come gli altri, gliene dovesse far relazione col suo voto; Citato dunque, e sentito il Regio Fisco riferì il Magistrato a S. E. con sua consulta 26. Novembre 1555.; che avendo fatto investigare se per l' adietro gli Uomini di Somma avessero pagati alcuni carichi imposti per li tempi passati, ritrovassero che non ostanti varj tentativi in via di esecuzioni mai avevano condesceso a pagar carichi, e che le esecuzioni gli erano state per lo più rilassate, salvo che per la fortificazione della Città di Milano avevano pagata la porzione impostale; lo che si vede pure dalla fede del Cancelliere Antoniano 4. Agosto 1555. inferita in detto instrumento di transazione 9. Genaro 1659. fol. 15. qual attesta, che il Commune, e Uomini di Somma de' Visconti erano stati preservati, e si preservavano esenti da tutti li carichi straordinarj, a riserva solo del carico della fortificazione di Milano.

E siccome il parere del Magistrato con partecipazione del Regio Fisco egli fu io detta consulta, che la detta Terra, Commune, e Uomini di Somma fossero esenti dalli carichi straordinarj per li quali non dovevano essere molestati, eccettuato il detto carico della fortificazione della Città di Milano, così uniformatosi il Governo con detto parere, come da sue lettere 3. Dicembre 1555. passò indi il Magistrato, trasmessa pria la citazione al Regio Fisco, alla sentenza del tenore seguente.

*Ordinavit. predictam Terram, Commune, & Homines Somme fuisse, & esse preservandos, & manutenendos. & manuteneri debere immunem, & exemptos ab omnibus, & singulis oneribus extraordinariis hactenus impositis; ET DE CAETERO IMPONENDIS, salvo tamen, & praeterquam ab onere fortificationis, seu restorationis murorum, & agrorum Civitatis Mediolani, ad quae teneantur, EE HOC TAM PRO PRAETERITO TEMPORE, QUAM PRO PRAESENTI, ET FUTURO, & mandant &c.* proseguendo con incaricare a Commessarj, Esattori, e Ragionati della Camera, che se mai li detti Comuni, e Uomini ritrovassero descritti per detti carichi straordinarj, a riserva della fortificazione; lo dovessero scancellare da detti libri, e darvi credito per quella somma per la quale fossero scritti debitori, di modo, che per tal causa *amplius molestari possint nec pro praeterito, nec pro praesenti, & futuro tempore &c.* come in esecuzione di tale sentenza furono dati gli ordini a Commessarj rispettivi delle imposte al Sig. Vicario, e Dodici di Provisione, ed al Ragionato della Camera, e come più ampiamente da quelli già esebiti;

Dal detto anno 1555. sino all' anno 1652. il detto Commune, Terra, e Uomini di Somma vissero in pace, godendo la loro antica, e naturale immunità; quando nell' anno suddetto 1652. insorse un notificante non solo contro la stessa immunità; che disse godevano da tutti li carichi anco rispetto alli alloggiamenti de' Soldati, mà anco per li Dazj, che li Visconti godevano in tutta la Pieve, e per le annate, che dovevano sì per l'immunità; come per li Dazj medesimi,

mi, e qui fatta una grave discussione del tutto rispetto all'immunità  
Notti sentenza, sentito il Regio Fisco sotto il dì 31. Maggio 1658.,  
nella quale fu detto,

*Manum non esse apponendam sententia lata de anno 1555. 12. Decem-  
bris HUCUSQUE INCONCUSSE SERVATÆ, imo eam cum omnibus  
aliis virtute secutis esse confirmandam in omnibus, & per omnia, prout  
jacent, non obstantibus petitis per Regiam Fiscum, & notificantem.*

E rispetto alla pretesione delle annate per la stessa immunità, e per li  
Dazj della Pieve fu accettata l'oblazione di transigere, come fu  
transatto secondo ampiamente risulta dal già più volte detto instro-  
mento 9. Gennajo 1659.

Ritenuta la detta serie di fatto si vede assistere chiaramente ill'immu-  
nità di Somma due fortissimi principj della ragione, cioè il possesso  
immemorabile, e l'autorità delle cose giudicate;

L'immemorabile risulta chiaramente dal non esservi memoria del  
suo principio, dall'essere stata specialmente allegata avanti al Pren-  
cipe sino nell'anno 1420. vaglia à dire già da più di tre secoli fa, e  
dal non essere già mai stata per tanto tempo interrotta, come di-  
chiarò il Magistrato nel detto anno 1658. prove, che la conchiu-  
donò con abbondanza, come ne termini Pontuali Natta *cons. 627. nu.  
2; & 3. Surd. cons. 262. nu. 27. altri molti presso Mans. consult. 649.  
num. 31. Dondeo consult. 65.*

Di che forza però sia l'immemorabile egli è superfluo il ricordarlo a  
coteffa Eccelsa Real Giunta, ben ella sapendo, che in ogni materia  
il possesso immemorabile presta a favore del possessore il titolo il  
più compito, e perfetto, che possa giamai pensarsi, e come suole  
da tutti dirsi in una sol parola il titolo migliore del mondo, qual  
basta allegare, poichè dal lasso di tanto tempo resta pienamente, e  
concludentemente giustificato, come da Dottori a piena mano risenti  
dal Vescovo Rocca *disp. select. cap. 84. Gabriel. comm. opin. lib. 5. de  
prescript. concl. 1. nu. 45., & 46. De Luca de regal. disp. 47. nu. 2. & 3.  
Rosa consult. 12. nu. 22. Lagunez. de fruct. p. 1. cap. 15. §. 4. nu. 70. & seqq.*

Ed in verità, che l'immemorabile abbi oda impareggiabile autorità,  
e tanto possa, quanto lo stesso Imperatore, quanto, e qualunque  
Sovrano lo disse dopo molti Carena *resol. 8. nu. 7. Balb. de prescript.  
in 2. part. 3. in princip. quest. 6. nu. 17. Bertazol. cons. 476. nu. 19.*, e che  
non solo abbia la virtù di un espresso privilegio, e concessione del  
Principe, come dopo li riferiti Rolandi à Valle *cons. 66. tom. 2. Craver.  
de antiquit. temp. p. 4. §. Absoluti nu. 6. Fontanella de pact. nupt.  
claus. 4. glos. 17. num. 20. Barboz. in c. super quibusdam 26. §. Praterea  
de verb. signific. nu. 4., & in cap. 1. de prescript. in 6. nu. 6. Conciol.  
alleg. 4. nu. 44.*, e di un privilegio non già generico, e semplice,  
ma speciale, e di certa scienza Lagunez *de fruct. d. part. 1. cap. 15.  
§. 4. num. 82.* ma altresì, che l'immemorabile sia più possente del pri-  
vilegio Fontanella *de pact. d. claus. 4. glos. 17. nu. 22. Capon. discept.  
262. concl. 5. tom. 4. num. 15., & seqq.*, poichè più difficilmente può  
togliersi acquistato per consuetudine, che per privilegio Valenzuela  
*cons. 93. num. 48.*

Si come pur non v'è dubbio, che il possesso immemorabile ha forza  
di patto, e contratto oneroso il testo espresso nella *l. hoc jure §. Du-  
ctus aquæ ff. de aq. quotid., & astiv. i. v. Ductus aquæ cujus origo  
memoriam excessit jure constituta loco habetur*, e per commun sen-

zimento lo provorono dopo tanti altri particolarmente Roland à  
Vallè, *de cons. 66. tom. 2. num. 40. & seqq. Burat. decif. 673. in fin.*  
Menoch. *presump. 131. num. 44. lib. 3. Peregrin. de jur. fisc. lib. 6.*  
*tit. 8. num. 15. Lagunez. de fruct. part. 1. cap. 15. num. 80.*  
Rota Lucens. apud Palm. *nep. decif. 345. num. 9.*

Anzi che ci appresta un titolo migliore, e superiore al stesso patto, e  
contratto oneroso, mentre l'immemorabil possesso ha forza di publica  
costituzione, e di lege inviolabile *l. prima §. Denique, vii. Retulatem  
vicem legis tenere ff. de aq. pluv. art. Menoch. presump. 131. nu. 44.*  
*in fin. lib. 3. Peregrin. de jur. fisc. lib. 6. tit. 8. nu. 15. Lagunez. de fruct.*  
*d. part. 1. cap. 15. nu. 78.,* e non solo di lege civile o municipale, ma di  
più ha seco l'autorità del gius delle genti, dal quale discende, e nel quale  
si fonda per essere una specie di gius naturale qual si è immutabile, come  
prosegue dopo Baldo il Cravetta *conf. 238. nu. 9. Lagunez. de fruct. d.*  
*part. 1. cap. 15. §. 4. nu. 86. Fontanella de pact. tom. 1. claus. 4. glos. 17. nu. 33.*

Tra le altre ragioni però per le quali si attribuisce tanta virtù, & effi-  
cacia al possesso immemorabile ella è, poichè non solo la ragione  
civile, ma anche naturale ci addita, che non sembri da una parte  
possibile, che uno sia perseverato in possesso continuamente per  
secoli, & a fronte di tante necessità ragionate, massime dalle Guerre  
in Italia, se non avesse avuto un titolo ben valido, & efficace, &  
il migliore del mondo, e dall'altra non solo è possibile, ma è quasi  
una necessità posta nella costituzione delle cose umane, che gl'In-  
strumenti, e ricapiti per tanto tempo non si disperdano, e non  
se ne perda la loro memoria il testo nell'*auth. Hec constitutio rino-  
vat novel. 2. §. Dudum, vii. quoniam per tantum seculi magis quam  
temporis spatium; nec documentis integritas, nec actis fides, nec etas  
valet testibus suffragari* la qual ragione dottamente esorna Dondeo  
*d. consult. 65. num. 1. & 2. & al num. 12. versic. nec enim dici potest,*  
ove però inferisce, che provenendo questa presunzione della natura  
non può togliersi dal Principe *§. vii. nec enim dici potest hanc pra-  
sumptionem tituli ex tempore ducentum annorum, seu immemorabile  
esse ens legale quod subiacet potestati Principis, qui potest impedire  
ortum hujus presumptionis, qua sublata potest etiam tollere prescrip-  
tionem immemorabilem nam cum prescriptio semper annorum habeat  
in us non solum, que frequenter accidunt, sed que ferè semper, &  
perpetua absunt; perpetua vero accidat, ut documenta, & tabule con-  
tractuum per tam longum temporis spatium conserventur, utque pos-  
sessores per plura secula suam possessionem imperturbatam habuissent  
quoriscunque non intercessissent legitimi contractus, & tituli, nega-  
mas hanc presumptionem profluentem a natura rei impediri a Prin-  
cipe posse; e che almeno di ordinaria podesta non si possa togliere dal  
Principe la prescrizione già perfetta, massime immemorabile, lo fonda  
pure dopo i più antichi Bertazol. *de cons. 476. num. 30. ad fin.**

E fondatamente Larrea benchè Fiscale nell' *alleg. 111. num. 15.* par-  
lando dell' immemorabile, la conchiude ne precisi termini, *vi.*  
*& quia privilegium tacitum, quoad immemorabile, cautatur poten-  
tius, & firmitus est, quam expressum, nam istud potest a Principe re-  
vocari cum voluerit, at vero eum ex immemorabili procedit, non po-  
test revocari juxta Dec. in l. creditori C. de pact. Ayma Cravet. conf.*  
*649. num. 9. & 10. vol. 4. & prescriptionem immemorabilem aqri-  
parari veritate, patto, titulo, & concessione expresse se perinde ha-  
betur,*

*titulus ac si titulus legitimus, & potentissimus produceretur, & apparet  
videri Principem ex fortiori titulo, qui excogitari possit concessisse.  
Sic sane omnem, & quemcumque titulum includit, fortiorumque quam  
alium specificum, cum adversus alium multa obici possent, que con-  
tra titulum, que ex immemorabili inducitur non admittantur.*

E se è così in ogni materia principalmente, e per argomento a fortiori  
proceder deve l'immemorabile in materia de' carichi, massime per  
mantenere, e difendere una Piena libertà, e immunità da medemi,  
come si vede fra gli altri del Natta *d. conf. 627. nu. 2. & 3. Manl. con-  
sult. 649. num. 31. & seqq.*, Bertazol. *conf. 476. num. 19.* Surd. *conf.  
262. num. 22. & conf. 525. num. 7. & seqq. & num. 24. & 25.* Palma  
nepos *alleg. 258. num. 70. & 72.*, ove ne raccoglie infiniti altri, poi-  
che se giova l'immemorabile anco per acquistare una ragione attiva  
d'imporre li carichi, e di esigerli Barthol. *in l. si publicanus § in  
omnibus vectigal. de public. & vectigal.* Garon. *de jur. & priv. fisco.  
art. 44. num. 3. versic. Porro.* Peregrin. *de jur. fisco. lib. 6. tit. 8. num. 15.*  
Cardinal. de Luca *de regat. disc. 47. num. 2.* Rola. *consult. 12. num. 23.*  
Pietro Barbosa *ad l. competit. 6. C. de prescript. 30. vel 40. ann. nu. 19.*  
con altri presso Conciol. *alleg. 14. num. 34. e 35. & 36.* e in questo  
proposito anco il testo nel *cap. super quibusdam de verb. signific.*  
quanto più deve questa suffragare per mantenere la libertà, & esen-  
zione, che è senza dubbio più favorevole, e più facile a concedersi  
Conciol. *d. alleg. 14. num. 42.*, Rola. *consult. 12. num. 23.*, Roland.  
*conf. 66. num. 49. lib. 2.*, Cyriac. *centr. 622. num. 31.*

E quindiè, che il Sordo nel citato *conf. 262. num. 22.* prova, che non solo  
basta l'immemorabile per acquistare, o conservare la libertà, e immunità  
da carichi, ma anco per liberarsi dalla soggezione, & omaggio.

Ed il Senato di Mantova nella *decis. estesa da Bonden.*, e che si trova  
registrata dal Palma *jun. alleg. 258.* particolarmente al *nu. 60. & 61.*  
in punto de' carichi, ne deduce, che l'immune per possesso imme-  
morabile concorrendo solo a qualche specie (come è nel nostro  
caso, Somma, che concorre, & è tenuta concorrere solo alla forti-  
ficazione della Città di Milano) può dirsi, anzi deve riputarsi come  
un suddito convenzionato, qual siasi reso suddito con tale con-  
dizione, e convenzione per l'autorità pure di Larrea *alleg. 119.  
num. 15.*, Massol. *rationin. 24. nu. 51.*, & *rationin. 66. n. 19.* Jordan.  
*celucubr. lib. 14. tit. 24. nu. 470.* con altri appresso il medemo Bonden.  
*collat. 29. num. 6. 43. vol. 2.* Sperel. *decis. 37. num. 8.* Rola. *coram Cels.  
decis. 118. num. 5. parte 11.* nel qual caso, siccome è divenuto suddi-  
to per convenzione, dicesi suddito limitato, salva sempre l'immu-  
nità, come già parlando di questa immunità singolare di Somma,  
disse il dottissimo allora Avvocato, poscia Senatore Gio: Pietro  
Stampa, con la Teorica di Sordani *nella l. si ex toto nu. 19. ff. de leg.  
2. praeformata* dopo gli altri dall' Astolin. *rossol. 1. num. 77.*

Alla forza dell'immemorabile succede quella delle cose giudicate, da  
Tribunali di Giustizia, avvalorate, e canonizzate con Decreto dello  
stesso Principe, indi confermate, e ripetute in contradditorio giu-  
dizio col Regio Fisco, merce che egli è indubitato, che la Sentenza  
fa una ragione irrettrabile, fa forza di verità, anzi si dice la verità  
stessa, fa presunzione *juris*, & *de jure*, che non ammette prova  
in contrario, nè può contro le cose giudicate più giudicarsi, e se  
si giudicasse la sentenza sarebbe nulla, come tutto ciò si compro-

va dalle leg. *elegantèr* §. *si quis post. ff. de conditione indebiti leg. res*  
*judicata ff. de regul. juris leg. ingenuum ff. de statu hominum leg. pri.*  
*C. quando provocare non est necesse, & C. sententiam rescind. non poss.*  
 Natta *conf. 324. nu. 3. 4. & 5.*, ove con l'autorità di Baldo *in cap. nū-*  
*bil colum. 3. de effect. dice*, che la sentenza definitiva, è come un'al-  
 tra natura, & al *num. 8. 7.*, ove tanto più ciò procede, quanto che la  
 sentenza sia stata osservata per cento, e più anni, ed al *num. 15.*, ove,  
 che se la sentenza è data di coscienza del Principe sempre più resta  
 irrerrattabile, & finalmente al *num. 18.* ove parla ne seguenti termini,  
*ivi: non omitto, quod D. Hector producit fortius jus producendo*  
*Sententiam latam super immunitate, quam si privilegium ipsam*  
*immunitatis produxisset, nam super privilegio poterat de ejus juribus*  
*disputare, & admitta fuisset disputatio, sive de potestate obiceretur*  
*concedentis, sive de voluntate, sed ubi producitur res judicata, impossi-*  
*bilis est ammōdo controversa, ut verbis utar Bald. in leg. in prescript.*  
*col. 8. vers. & pramitte ad evidentiam Cod. si contra jus, vel utilit. publ.*  
 E in termini di Sentenza sopra immunità de carichi, seguendo il Nat-  
 ta lo esornano Bertazol. *conf. 476. nu. 6.*, Cyriac. *controverf. 622. n. 26.*,  
 Surd. *conf. 262. n. 20*, Gob. *decif. 148. nu. 46.*, & *seq. Mans. consult. 649.*  
*nu. 40.*, & egregiamente il Senato di Mantova nella decisione di Bon-  
 den. *presso Palma d. allegat. 238. nu. 74.*, *ivi, ita ultra immemorabilem*  
*ad illorum favorem concurrentem fuit ipsis acquisita immunitas, &*  
*exemptia ex Jūsticia canonizata cum Decreto Principis.*  
 Quindi dunque passando alla disamina, cioè se tale immunità, qual' è  
 quella di Sommaria sia compresa ne' Reali Ordini reductivi, provoca-  
 torj, o sospensivi delli anni 1713, & 1718. sembra doversi senza dub-  
 bio conchiudere, non essere tale immunità compresa in detti Ordini  
 per le seguenti considerazioni, 1.<sup>a</sup> che gli ordini parlano di immunità concessa, o con-  
 titolo oneroso, o lucrativo a favore di que' tali, i che soggettivano al  
 carico, e non parlano, nè comprendano quell' immunità, che propria-  
 mente non si dice tale, ma più tosto libertà preservata a favore di chi  
 già mai v'è memoria, che concorresse al carico; Questa è distinzione di  
 Egidio Bossio *in de Principe num. 149.* cavata da Baldo *in cons. 303.*  
*vol. 2. & cons. 237. eodem vol. 2.* benchè citato per errore *in cons. 266. vol. 2.*  
 dice il Boss. *differentia est, an quis per privilegium acquirat sibi immu-*  
*nitatem, an liber per pactum reseruet sibi libertatem.*, lo che appunto  
 distingue Baldo ne' accennati Consigli, & dice, che riservare ad alcuno  
 la libertà non è propriamente Privilegio, nè concessione data, ma più  
 tosto una conservazione dell' antecedente stato, e come più largamente  
 con le proprie parole di Baldo lo esorna il Senatore Gio: Pietro Stampa  
 nella sua appendice. *in cons. 237. vol. 2.*  
 Ed in effetto ella è distinzione Magistrale tra Dottori, che altra sia l'immu-  
 nità data, altra cosa l'immunità nata, Gravetta *conf. 586. sub nu. 6. vers. sc.*  
*non obstat*; La prima spiegando quella essere, che viene dal Principe  
 concessa, con qualche titolo lucrativo, o oneroso a favore di chi era  
 soggetto al carico, che prima pagava; E la seconda, quando si tratta di  
 conservare quel stato di libertà a favore di chi non era sottoposto al  
 pagamento; o che non consta avesse mai concorso al carico; L'immu-  
 nità data ella è stretta, & odiosa, perchè massime pregiudiziale alla Re-  
 pubblica, servendo di sopra carico, e danno alli altri sudditi; e perciò  
 deve in ogni modo restringersi; all' opposto l'immunità nata, e con-  
 servata



servata dal Principe del suo Stato di libertà nulla pregiudica alla Repubblica, nè alli altri sudditi, impedendo solo un maggior lucro, che avrebbero fatto col concorso di chi antecedentemente si trovava in stato di libertà, però questa immunità nata, e conservata, si dice un beneficio, che richiede amplissima interpretazione, come oltre Cravetta ben distingue il Natta *conf. 627. nu. 15. vers. & advertendum*, & *nu. 16.*, & *17. Surd. conf. 525. num. 15. Caphal. conf. 58. num. 61. Cyriac. controvers. 141. nu. 57. Peregrin. de jure Fisci lib. 6. tit. 4. nu. 46. in fin. Tapia decis. 23. nu. 100. Gobbius decis. 18. num. 48.* Se dunque l'immunità di Somma propriamente non è immunità data, ma libertà conservata, come tale propriamente la spiegò Battista Visconti nel suo ricorso al Duca 1420, poichè sovra memoria d'Uomini mai Somma fu soggetta al carico, ben si vede, che non essendovi la concessione, manca il soggetto della riduzione, o revocazione Cravett. *conf. 726. sub num. 9. versic. non obstat*, ibi; *immunitatis concessio nulla hic versatur; immunitas enim onerum servitutem necessario innuit; quare non immunitatis nova concessio, et natura pristina conservatio intercessit*, e lo prosegue Gobbio *d. decis. 18. num. 48.* altrimenti come riflette Tapia *d. decis. 23. num. 100.* non già si tratterebbe di ridurre li carichi, perche l'immunità dovesse riuscire meno pregiudiziale alla Repubblica, come sembra il motivo dell'ordine, ma bensì nel caso nostro si tratterebbe d'imporre un nuovo carico a chi già mai lo ha sofferto.

La seconda considerazione ella è, che essendo l'immunità di Somma non già fondata sù privilegio positivo; ma sopra giustizia dichiarata da Tribunali, e canonizzata dal Principe giamai a questa può estendersi qualunque editto revocatorio, o riduttivo d'immunità, quand'anche fosse in forma di legge, o statuto *leg. causas. Cod. de transactionib. leg. final.*; & ibi *Gloss. Cod. sententiam rescindi non posse authentic. ut cum de appellat. cognoscitur in princip.* Antunez *de donat. lib. 2. cap. 10. nu. 118.*, & *sequent.*, e ne nostri precisi termini Natta *conf. 523. nu. 23.* & *conf. 524. nu. 24. Alexand. conf. 30. vol. 5. Bertazol. conf. 476. nu. 34.*

Terzo, secondo la libertà, e immunità di Somma fondata principalmente sull'immemorabile, mai può intendersi per qualunque parole generali compresa nell'editto, come con la commune de Dottori lo prova il Barbos. *ad leg. competit sexta Cod. de prescript. triginta, vel quadraginta annorum nu. 18.* *Glosa in auth. ut de cetero comutationes §. de cetero verb. prescriptione.* Rosa *consult. 12. nu. 22. Fontanel. de pact. nuptialib. claus. 4. Glos. 17. part. 1. nu. 34. Bersani de contract. cap. 2. quest. 19. nu. 17.*, & *18. Palma nepos decis. 345. nu. 9. Mans. consult. 649. nu. 37.* ove prova, che qualunque editto del Principe, qual sospenda, o revochi tutti li Privilegi d'immunità, e loro osservanza, già mai comprenda quelle esenzioni, ed immunità, che sono fondate sull'immemorabile Rocca *discept. select. 84. num. 18. 19. 20.*, ove prova, che le Costituzione revocatorie di tutte l'esenzioni, mai s'intende, che comprendino quelle, che competono per disposizione di lege, come sono quelle fondate nel possesso immemorabile, al quale già mai s'intende, che il Principe abbi derogato, e massime, che ne meno sono soggette alla revocazione Larrea *allegat. 111. num. 15.*

E vaglia il vero, se l'immemorabil possesso dà la ragione di poter allegare l'essere di suddito convenzionato, qual'abbi patuito nel contratto della soggezione il concorso solo a certo carico, come di

sopra

sopra si è provato con l'autorità di molti, e particolarmente di Bonden,  
e del Senato di Mantova presso Palma *allegat. 258. num. 60., e 61.*

Eccone chiara la conseguenza, che non può già mai esser soggetta  
l'immunità di chi si tratta ad alcun cambiamento ne per titolo di re-  
duzione, revocazione, o altrimenti, mà se le deve servare illibata la fede  
data, all'or quando divenne suddita *l. 2. ff. de jure immunitatis, Me-  
noch. conf. 21. nu. 12. versic. 2. confirmatur*, ove dice, che a riserva  
della contribuzione al certo carico, come nel caso nostro egli è il ca-  
rico di concorrere alla fortificazione della Città di Milano, in tutto  
il resto deve ritenersi per libera, Natta *conf. 627. nu. 17.* ove dice, che  
tal beneficio conservativo dell'immunità non può dal Principe rivo-  
carsi largamente Gobbio *decis. 18. num. 47., e molti seguenti*, Altograd.  
*sen. conf. 70. lib. 2. nu. 10., & nu. 35. versic. respondetur*, ove dice, che  
anche posta una legge generale, quale riduca, o revochi tutte le im-  
munità, ed esenzioni competenti anche per modo di patto, o contrat-  
to, o altro titolo oneroso, mai si estende a quella esenzione, e immuni-  
tà competente a sudditi convenzionati, o sia già mai s'estende a que'  
patti, che ponno dirsi convenuti nel contratto di soggezione, & ap-  
plicandolo a nostri termini precisi d'immunità per possesso immemo-  
rabile lo fondò, e decise il Senato di Mantova nella mentovata deci-  
sione presso Palma *dicta allegat. 258. num. 60. usque ad num. 64.*

Aggiungasi a tutte queste considerazioni di giustizia, ancor quella d'un'  
osservanza continuata per tanti secoli, non ostanti le più premurose  
necessità, e sovracarichi, sendo ben presente a cotesta Eccelsa; e  
Real Gionta, che l'osservanza è la più sicura interprete di tutte le  
leggi, e disposizioni, nè mutare si ponno le cose, che per tanto  
tempo ebbero certa interpretazione *leg. si de interpretatione leg.  
minime ff. de legib.*, e li Dottori tutti communemente.

L'antichità, e singolari prerogative della famiglia Visconti è superfluo  
il farle presenti, perche notorie, siccome anche la sterilità delle  
Terre di Somma, che se si aggravassero verrebbe in breve tempo  
a spopolarsi quel Paese, come pure è cosa notoria; onde però altro  
non resta alli Compadroni di Somma, & alli Sindici, e Deputati di  
quella Communità tutti divotissimi servi di cotesta Cesarea Real  
Gionta, che fare alla medema nuovo, e riverente ricorso

Umilmente supplicandola degnarsi conservare la detta Terra di Somma,  
suo Territorio, ed abitanti in quel stato di libertà, ed immunità  
naturale, che per tanti secoli sempre è stata inviolabilmente man-  
tenuta, ed osservata, il che &c.

Carlo Francesco Durante.